



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI  
SERVIZIO INTERVENTI INTEGRATI ALLA PERSONA

## Scheda informativa procedimento

### 1. Ufficio di riferimento

**Assessorato:**

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

**Direzione Generale:**

Direzione generale delle politiche sociali

**Servizio:**

Servizio interventi integrati alla persona

**Settore:**

**Indirizzo:**

Via Roma, 253 - 09123 Cagliari

**Telefono:**

070/6067601

**Fax:**

070/6065438

**Email:**

mbatzella@regione.sardegna.it

**Responsabile del procedimento:**

**Sostituto responsabile del procedimento:**

**Responsabile del provvedimento finale:**

### 2. Per informazioni ed accesso agli atti

**URP:**

Ufficio Relazioni con il Pubblico delle Politiche sociali

**Indirizzo:**

Via Roma, 253 - 09123 Cagliari

**Telefono:**

070/6067066

**Fax:**

070/6065438

**Email:**

san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it

**Orari di ricevimento:**

il lunedì e il mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio lunedì e mercoledì dalle 16 alle 17

### 3. Descrizione

**Titolo:**

Iscrizione al registro pubblico degli assistenti familiari (badanti)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI  
SERVIZIO INTERVENTI INTEGRATI ALLA PERSONA

## **Cosa è?**

---

La Regione ha istituito il registro degli assistenti familiari per favorire la diffusione di un servizio di assistenza qualificato e regolare a beneficio sia dei lavoratori del settore che delle famiglie con anziani o disabili che necessitano di questo tipo di prestazioni (vedi nota 2).

Il registro:

- è unico per l'intera Regione, ma articolato per ambiti locali;
- è istituito presso ogni Comune sede di distretto sanitario o ente gestore del piano locale unitario dei servizi (Ales, Alghero, Assemini, Cagliari, Carbonia, Ghilarza, Guspini, Iglesias, Isili, Macomer, Muravera, Nuoro, Olbia, Oristano, Ozieri, Quartu Sant'Elena, Sassari, Sanluri, Senorbi, Settimo San Pietro, Siniscola, Sorgono, Tempio Pausania, Tortolì);
- consiste in una banca dati che riporta il nome, l'indirizzo, il recapito telefonico, i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative dei lavoratori e delle lavoratrici del settore ed ogni altra informazione utile fornita dagli interessati (ad esempio, preferenze sulle sedi di lavoro e sulle caratteristiche dell'assistito);
- comprende, preferibilmente in una sezione specifica, l'elenco degli assistenti familiari che offrono una disponibilità di lavoro limitata a poche ore nell'arco della giornata o a pochi giorni nell'arco della settimana
- è pubblico, viene aggiornato almeno ogni 6 mesi e può essere consultato presso i comuni, le province, le aziende sanitarie ed i centri per l'impiego.

Gli enti gestori provvederanno, inoltre, a rendere pubblica la disponibilità degli assistenti familiari a svolgere il lavoro nelle ore notturne o in sedi diverse dai comuni del distretto sanitario.

Ricevuta la domanda di iscrizione, l'Ente gestore esaminerà la documentazione, valuterà i requisiti ed approverà l'inserimento del richiedente nel registro.

Una volta iscritto, l'assistente familiare riceverà un tesserino identificativo che riporterà le generalità, la data di iscrizione al registro, il periodo di validità (un anno) e la foto.

Qualunque variazione dei dati personali e dei requisiti professionali dovrà essere tempestivamente comunicata dall'assistente familiare all'Ente che gestisce il registro il quale provvederà all'aggiornamento.

La perdita di anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione dovrà essere comunicata all'Ente gestore e comporterà la cancellazione dal registro e la restituzione del tesserino.

## **4. Informazioni principali**

### **Chi può presentare la domanda?:**

---

persone che intendono svolgere l'attività di assistente familiare (badante)

### **Cosa serve per poter partecipare?:**

---

possono iscriversi al registro coloro che:

- abbiano compiuto 18 anni;
- se cittadini stranieri, siano in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- se stranieri, abbiano una sufficiente conoscenza della lingua italiana;
- se cittadini italiani, abbiano assolto l'obbligo scolastico;
- non abbiano conseguito condanne penali passate in giudicato e non abbiano carichi penali pendenti;
- siano di sana e robusta costituzione fisica, attestata da certificato di idoneità generica all'impiego;
- abbiano frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale teorico-pratico, relativo all'area dell'assistenza alla persona, della durata di almeno 200 ore oppure siano in possesso della qualifica professionale relativa all'area dell'assistenza socio-sanitaria e riferita all'area di cura alla persona. Saranno riconosciuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero delle politiche sociali. Tali titoli dovranno essere consegnati tradotti in lingua italiana.

In attesa che la Regione attivi specifici corsi di formazione per badanti, l'Ente che gestisce il registro potrà:

- ritenere validi, purché adeguati sotto il profilo della durata e dei contenuti, i corsi attivati dai comuni e da altri enti pubblici (vedi nota 1);
- iscrivere nel registro coloro che, con regolare assunzione, abbiano maturato un'esperienza lavorativa, documentata, di almeno 12 mesi nel campo della cura domiciliare alla persona.

### **Documentazione:**

---

domanda di iscrizione al registro, compilata sul modulo predisposto dall'Ente che lo gestisce ed accompagnata dalla documentazione relativa al possesso dei requisiti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI  
SERVIZIO INTERVENTI INTEGRATI ALLA PERSONA

**Note:**

1) I corsi attivati dai comuni in attesa dell'avvio di quelli regionali dovranno assicurare l'acquisizione delle competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, precisate nella nota n. 5422 del 4 luglio 2007 (vedi sezione normativa).

2) L'assistente familiare viene scelto dalla famiglia e svolge il proprio lavoro con contratto di collaborazione domestica alle dipendenze della stessa, in regime di convivenza. Nel caso in cui l'assistito sia temporaneamente ricoverato in una struttura ospedaliera, il badante può, eventualmente, fornire prestazioni orarie presso la stessa struttura.

## 5. Dove rivolgersi

**Comuni sede di distretto sanitario o enti gestori dei piani locali unitari dei servizi (PLUS)**

**Indirizzi e-mail**

## 6. Classificazione

**Temi:**

lavoro

**Profili:**

cittadini enti locali

**Categorie:**

registri

## 7. Normativa

Tipo	Descrizione	Riferimento	Link
- Delibera della Giunta Regionale	Linee di indirizzo per l'istituzione della rete pubblica delle assistenti famigliari (badanti) per il sostegno alle persone non autosufficienti - comma 4, art. 17, L.R. 11 maggio 2006, n. 4. € 700.000 [file .pdf]	n. 45/24 del 07/11/2006	Apri
	Indicazioni per l'istituzione del registro pubblico degli assistenti familiari [file .pdf]	Nota del direttore del servizio n. 5422 del 04/07/2007	Apri
- Delibera della Giunta Regionale	L.R. n. 2/2007, art. 34, comma 4, lettere f). Fondo per la non autosufficienza: potenziamento della rete pubblica degli assistenti familiari finalizzata al sostegno alle persone non autosufficienti [file .pdf]	n. 48/6 del 09/09/2008	Apri

## 8. Modulistica